

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 375

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del deputato ROSSI di MONTELERA

*Presentata l'11 agosto 1983*

#### Disciplina del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi che, ormai da tempo, attraversa il Corpo degli agenti di custodia ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica oltre a quella degli ambienti politici e giudiziari.

Tale Corpo infatti si trova in una situazione particolarmente delicata, in quanto la funzione che è ad esso attribuita attraversa per varie ragioni un momento di grande difficoltà.

Vi è da un lato un obiettivo problema nato dall'esplosione del fenomeno terroristico, che, insieme all'aggravarsi di strutture mafiose e camorriste, porta nelle carceri meccanismi criminosi diversi dai tempi passati.

Collegamenti fra detenuti, fra detenuti e ambienti esterni, strategie specifiche di attacco interno ed esterno alle strutture carcerarie, potenza ricattatoria minatoria di molti detenuti di origine terrorista o mafioso-camorrista; tutti questi fenomeni rendono la vita nelle carceri assai insicura, pericolosa, fluida.

Sembra talvolta che lo Stato sia assente, che le autorità variamente preposte all'ordine nelle carceri si trovino a dover affrontare da sole enormi problemi, men-

tre dall'esterno vi è stata fino a ieri una crescente pressione politica e d'opinione pubblica verso un allentamento dei vincoli alla vita carceraria. Su tutto questo si inseriscono problemi di trattamento economico e di condizioni di lavoro per gli agenti di custodia.

In queste condizioni appare evidente l'inadeguatezza dell'attuale struttura del Corpo, e la necessità di un suo più preciso inquadramento e di una più organica regolamentazione.

Con questa proposta di legge si intende dare al Corpo degli agenti di custodia un inquadramento che corrisponda agli obiettivi gravosi e rischiosi della sua funzione, basato sull'istituzione di un Comando generale del Corpo, e su strutture interregionali e provinciali.

Si intende poi far fronte al grave problema degli orari di servizio, oggi spesso tanto gravosi da mettere in dubbio l'efficienza del servizio stesso. Così pure si regolamentano il riposo settimanale e le licenze.

Si indicano poi precise caratteristiche per l'arruolamento, per garantire la qualità e l'idoneità del personale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(*Servizio di istituto*).

Il Corpo degli agenti di custodia provvede al servizio di sicurezza e di custodia negli istituti penitenziari diversi dalle case mandamentali.

## ART. 2.

(*Organizzazione*).

Il Corpo degli agenti di custodia è organizzato in un comando generale, in quattro ispettorati interregionali (settenzionale, centrale, meridionale, insulare), in comandi provinciali, in comandi e reparti degli istituti, in un ispettorato organizzazione articolato su dieci reparti, in un ispettorato scuole articolato in una scuola superiore degli istituti prevenzione pena, un battaglione scuola allievi sottufficiali, quattro battaglioni scuola allievi agenti di custodia.

## ART. 3.

(*Comando generale del Corpo*).

Il comando generale del Corpo dipende direttamente dal Ministro di grazia e giustizia, tramite la Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Il comando generale del Corpo indirizza e coordina l'addestramento e l'impiego del personale militare in conformità alle direttive del Ministro; provvede altresì al reclutamento, all'avanzamento, all'equipaggiamento, armamento e allo stato del personale.

L'ufficiale più elevato in grado nel Corpo degli agenti di custodia è comandante generale e dura in carica cinque anni.

Il comandante generale del Corpo svolge attività ispettiva e d'inchieste alle dirette dipendenze del Ministro di grazia e

giustizia e della divisione generale degli istituti di prevenzione e pena.

Il comandante generale formula proposte per il miglioramento delle condizioni morali, materiali e di servizio degli appartenenti al Corpo.

ART. 4.

*(Ispettorati interregionali del Corpo).*

Gli ispettorati interregionali sono organi periferici del comando generale del Corpo.

Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, stabilisce le sedi, l'organico e la giurisdizione degli ispettorati.

All'ispettorato interregionale è preposto un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, con il grado di colonnello.

Il comandante dell'ispettorato interregionale visita periodicamente, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, i reparti degli istituti ubicati nel territorio di competenza al fine di vigilare sulle condizioni dei militari, sull'andamento del servizio, sui materiali e sullo stato delle caserme e delle sale-convegno. Provvede a movimenti di personale nell'ambito delle proprie competenze informandone il comando generale.

ART. 5.

*(Comandi provinciali del Corpo).*

I comandi provinciali sono organi dipendenti dagli ispettorati interregionali del Corpo. Il comandante provinciale esercita i poteri disciplinari nei limiti devoluti ai comandanti di Corpo.

Esercita inoltre compiti ispettivi, di coordinamento, di attivazione e di controllo del personale impiegato negli istituti della provincia.

ART. 6.

*(Reparti degli istituti).*

Presso ciascuno degli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge è costituito un reparto di militari del Corpo.

Gli organici dei reparti sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il comando del reparto è conferito con provvedimento ministeriale ad un ufficiale o ad un sottufficiale a seconda della consistenza del reparto.

Il comandante provvede all'impiego del reparto per l'attuazione delle direttive impartite al riguardo dal direttore dell'istituto, fermo restando la dipendenza del personale, disciplinare-amministrativa dal comandante provinciale.

#### ART. 7.

*(Reparti di pronto impiego).*

I reparti di pronto impiego sono costituiti in ogni regione o gruppo di regioni e sono posti alla diretta dipendenza del comando generale del Corpo tramite l'ispettorato organizzazione reparti di pronto impiego.

L'organico dei reparti di pronto impiego è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il comando di ciascun reparto è conferito, con provvedimento ministeriale, ad un ufficiale del Corpo.

I reparti di pronto impiego sono utilizzati per provvedere a particolari esigenze del servizio di istituto.

#### ART. 8.

*(Scuole).*

Le scuole sono poste alla diretta dipendenza del comando generale del Corpo tramite l'ispettorato scuole.

Le scuole sono destinate all'addestramento militare ed alla formazione tecnica e professionale degli appartenenti al Corpo nonché al loro aggiornamento.

Il comando delle scuole è affidato ad un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a tenente colonnello.

## ART. 9.

*(Regolamento).*

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di esecuzione delle norme del presente titolo.

## ART. 10.

*(Disciplina e rappresentanza).*

Al Corpo degli agenti di custodia sono estese le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge verranno approvate, con le stesse modalità di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382, le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691.

## ART. 11.

*(Orario di servizio).*

Il personale del Corpo degli agenti di custodia è tenuto a prestare servizio per 40 ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze del servizio.

Qualora le esigenze di servizio lo richiedano, il personale è tenuto a prestare servizio oltre le 40 ore settimanali; in tal caso, le ore prestate in eccedenza vengono retribuite.

Delle esigenze che hanno determinato il ricorso alla prestazione straordinaria, oltre 40 ore, il comandante del reparto fa la relazione al comandante provinciale e al direttore dell'istituto.

Fino al 30 aprile 1984 i turni di lavoro giornalieri, sono previsti sulla base di 42 ore settimanali.

## ART. 12.

(*Riposo settimanale*).

Il personale del Corpo degli agenti di custodia ha diritto ad una giornata di riposo settimanale.

Le festività infrasettimanali non fruitive possono essere recuperate entro le quattro settimane successive.

## ART. 13.

(*Licenze*).

Al personale degli agenti di custodia sono estese le disposizioni sulle licenze in vigore per le Forze armate.

## ART. 14.

(*Requisiti per l'arruolamento*).

L'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Possono concorrere all'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 28;
- 2) stato di celibe o di vedovo senza prole;
- 3) statura non inferiore a metri 1,60;
- 4) sana e robusta costituzione;
- 5) immunità da qualsiasi difetto o imperfezione previsti dalle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 603, immunità da dislalia anche di tenue grado, nonché acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi con un minimo di 5/10 nell'occhio e che, comunque, raggiunga 10/10 in ciascun occhio con modesta correzione di lenti;
- 6) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

- 7) buona condotta morale e civile;
- 8) non aver riportato condanne per delitti dolosi né essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali ovvero misure di prevenzione ».

## ART. 15.

*(Visite mediche e attitudinali).*

L'articolo 127 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti all'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia sono sottoposti in via preliminare all'accertamento dell'idoneità fisica generica.

L'accertamento ha luogo presso ogni istituto di prevenzione e pena e viene effettuato dal sanitario dell'istituto che rilascia un certificato di sana e robusta costituzione.

Gli aspiranti riconosciuti idonei vengono avviati ad un battaglione allievi agenti di custodia per essere sottoposti al definitivo accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a svolgere i servizi di istituto nel Corpo degli agenti di custodia.

L'accertamento dell'idoneità fisica è demandato ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto e composta dal comandante del battaglione scuola allievi, che la presiede, da due ufficiali medici designati dal Ministro della difesa, da un sanitario dell'amministrazione penitenziaria e da un ufficiale degli agenti di custodia.

L'accertamento dell'idoneità attitudinale è demandato ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto e composta da un magistrato, che la presiede, da un ufficiale del Corpo e da tre medici specialisti designati dall'amministrazione penitenziaria.

Espletano le funzioni di segretario delle commissioni ufficiali inferiori del Corpo.

Qualora il numero degli aspiranti all'arruolamento da sottoporre all'accertamento fosse superiore a 500 unità, le commissioni di cui ai precedenti commi possono essere integrate da un numero di componenti tali da permettere, unico restando

il presidente, la suddivisione in sottocommissioni costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie ed un segretario aggiunto.

Le spese per il viaggio, per il vitto e per l'alloggio degli aspiranti da sottoporre ad accertamento sono a carico del Ministero di grazia e giustizia ».

#### ART. 16.

*(Avviamento alle scuole di formazione).*

L'articolo 128 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è sostituito dal seguente:

« Gli aspiranti all'arruolamento dichiarati idonei vengono avviati alle scuole allievi agenti di custodia per frequentare un corso di addestramento militare e di formazione tecnica e professionale.

Gli aspiranti devono sottoscrivere l'atto con il quale contraggono la ferma di tre anni e prestare il prescritto giuramento davanti al comandante del battaglione scuola allievi ».

#### ART. 17.

*(Passaggio in ferma degli ausiliari).*

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto stabilisce i requisiti per l'incorporamento ».

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 7 giugno 1975, n. 198, è sostituito dai seguenti:

« All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta ed abbiano prestato lodevole servizio possono essere ammessi a contrarre la ferma volontaria di tre anni, che decorre dalla data di incorporamento, previo accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a prestare servizio nel Corpo degli agenti di custodia e del possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173.

L'accertamento è demandato alle commissioni previste per l'arruolamento ordinario ».

ART. 18.

*(Riammissioni in servizio degli agenti ausiliari).*

Gli agenti di custodia ausiliari in congedo che non abbiano superato l'età di 28 anni possono essere riammessi in servizio nel Corpo degli agenti di custodia purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, previo parere della Commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia.

La domanda di riammissione deve essere presentata entro il triennio decorrente dalla data di congedo.

I coniugati possono essere riammessi in servizio purché si trovino nelle condizioni previste dalle norme sul matrimonio per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

I riammessi sono iscritti nel ruolo degli appuntati e guardie col grado di guardia dopo l'ultimo parigrado in servizio all'atto della riammissione.

I riammessi devono frequentare con profitto un corso di aggiornamento tecnico e professionale.

ART. 19.

*(Riammissione in servizio di sottufficiali e militari di truppa).*

L'articolo 48 del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, già modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 503, è sostituito dal seguente:

« Salvo il caso di cui all'articolo 54, i sottufficiali ed i militari di truppa collocati in congedo per motivi non disciplinari possono essere riammessi in servizio a domanda, purché non abbiano superato 35 anni di età e siano in possesso degli

altri requisiti prescritti per l'arruolamento prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole, previo il parere della Commissione centrale per il Corpo degli agenti di custodia.

I militari indicati vengono riammessi nei limiti delle vacanze esistenti nel rispettivo ruolo organico, conservano l'anzianità di servizio già maturata, nonché il grado rivestito all'atto del congedo e vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo iscritto con pari anzianità di grado.

Nei confronti dei militari riammessi in servizio viene disposto il recupero del premio di congedamento corrisposto ai medesimi al termine del periodo di ferma o rafferma ».

ART. 20.

*(Collocamento a riposo).*

Il limite di età di cui agli articoli 26, 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, è elevato ad anni 58.

Il limite di età di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1971, n. 607, è elevato ad anni 58.